

OSSERVAZIONI E PROPOSTE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

Ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento

(Estensore: GINETTI)

Roma, 2 dicembre 2015

Sull'atto del Governo:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2009/948/GAI sulla prevenzione e la risoluzione dei conflitti relativi all'esercizio della giurisdizione nei procedimenti penali (n. 234)

La 14^a Commissione permanente, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,

considerato che esso è volto all'attuazione della delega contenuta nell'articolo 18 della legge 9 luglio 2015, n. 114 (legge di delegazione europea 2014), per il recepimento della decisione quadro 2009/948/GAI, sui;

ricordato che, con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, le misure disposte nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale (ex "terzo pilastro") sono state "comunitarizzate", ovvero sono adottate con la procedura di codecisione tra Consiglio e Parlamento europeo e sono anche soggette alle procedure di infrazione, con tutto quanto ne consegue, ivi compresa la possibilità di applicazione di sanzioni pecuniarie. Preso atto, inoltre, che le decisioni quadro adottate prima dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, tra le quali vi rientra la decisione quadro in titolo, l'applicabilità delle procedure di precontenzioso e di contenzioso è stata congelata per cinque anni decorrenti dal 1° dicembre 2009, ai sensi del Protocollo n. 36 sulle disposizioni transitorie, allegato al Trattato di Lisbona. Pertanto, a partire dal 1° dicembre 2014, agli atti dell'Unione nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale adottati prima dell'entrata in vigore del Trattato, si applicano le attribuzioni della Commissione europea sulle procedure di infrazione e quelle della Corte di giustizia sulle cause di inadempienza, rendendone così obbligatorio il recepimento;

tenuto conto della Convenzione di Bruxelles relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale, del 29 maggio del 2000, entrata in vigore nel 2005 e la cui ratifica da parte dell'Italia è prevista dal disegno di legge n. 1949 attualmente all'esame del Parlamento;

ricordato che l'obiettivo della risoluzione di conflitti di giurisdizione tra Stati membri figura specificamente all'articolo 82, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, tra le azioni comuni proprie del settore della cooperazione giudiziaria in materia penale;

considerato che la decisione quadro 2009/948/GAI, relativa alla prevenzione e la risoluzione dei conflitti relativi all'esercizio della giurisdizione nei procedimenti

Al Presidente
della 2^a Commissioni permanente
S E D E

penali, ha come scopo quello di evitare che, in relazione a un medesimo fatto vengano avviati, dinanzi a diverse autorità nazionali europee, paralleli procedimenti penali. La decisione quadro stabilisce una procedura di coordinamento tra le autorità nazionali competenti dei Paesi dell'UE, nel caso in cui abbiano fondati motivi per ritenere che si stia conducendo un procedimento parallelo in un altro Stato membro dell'UE. Qualora l'autorità competente di uno Stato membro abbia fondati motivi per ritenere che si stia conducendo un procedimento parallelo in un altro Stato membro, deve appurare tale ipotesi, contattando l'autorità competente dell'altro Paese. Qualora sia confermata l'esistenza di procedimenti paralleli, le autorità nazionali competenti devono intraprendere consultazioni dirette per individuare una soluzione che eviti gli effetti negativi derivanti dai procedimenti paralleli. Ciò può portare alla concentrazione dei procedimenti penali in un unico Stato membro. Ove non sia possibile giungere a una soluzione, il caso viene deferito a Eurojust se del caso e a condizione che rientri nella sua sfera di competenza;

rilevato che lo schema di decreto legislativo reca agli articoli 1, 2 e 3 le disposizioni generali concernenti le finalità del provvedimento, le definizioni utilizzate e l'individuazione delle autorità competenti nel Ministero della giustizia e nell'autorità giudiziaria; all'articolo 4 e 5 l'obbligo di contattare l'autorità competente dell'altro Stato membro e l'obbligo di rispondere a una richiesta da parte di un altro Stato membro; agli articoli 6 e 7 i contenuti della richiesta e della risposta; all'articolo 8 la disciplina delle consultazioni, svolte dal procuratore generale della corte d'appello nel cui distretto ha sede l'autorità giudiziaria contattante o contattata, il quale riferisce al Ministro della giustizia che può anche disporre di non dar corso alla concentrazione dei procedimenti con l'altro Stato membro qualora rilevi che ciò potrebbe compromettere la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato; all'articolo 9 la possibilità di deferire la risoluzione del conflitto di giurisdizione a Eurojust; all'articolo 10 gli effetti delle consultazioni sul procedimento, che non sospendono il procedimento; all'articolo 11 gli effetti della concentrazione del procedimento con l'altro Stato e all'articolo 12 la clausola di invarianza finanziaria;

rilevata la corrispondenza sostanziale delle citate disposizioni dello schema di decreto legislativo con i contenuti della decisione quadro 2009/948/GAI in recepimento,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli.

Nadia Ginetti